



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

REGOLAMENTO INTERNO

per l'emissione dei pareri del Consiglio dell'Ordine sulle parcelle professionali (legge 24 giugno 1923, n. 1395) e per il funzionamento della Commissione parcelle

(approvato con Delibera del Consiglio dell'8 settembre 1987)



CAPO I
Della competenza

Art. 1
Competenza generale

Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese degli Architetti iscritti all'Albo sono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma del n. 3-4 dell'art. 5 della Legge 24.6.1923 n. 1395; sono di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine nei casi in cui all'ultimo comma dell'art. 13 della Legge 2.3.1949 n. 143, e nei casi di applicazione dell'art. 1 ultimo comma C.M. 1.12.1969 n. 6679.

Art. 2
Dei periti nominati dall'Autorità Giudiziaria

Gli iscritti all'Albo degli Architetti, nominati dall'Autorità Giudiziaria per dare pareri formali sulla liquidazione di parcelle professionali di ingegneri ed architetti, sono, per norma deontologica inderogabile, tenuti a sottoporre in via preventiva, all'esame del Consiglio dell'Ordine il proprio "parere". Gli iscritti, nominati dall'Autorità Giudiziaria, non possono esprimere pareri formali nel caso dell'applicazione dell'art. 13 della Legge 2.3.1949 n. 143, dell'art. 1 C.M. 1.12.1969 n. 6679.

Ogni deroga al presente disposto costituisce violazione deontologica e verrà perseguita come tale a norma del punto 4 dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395.

Art. 3
Commissione consultiva

Il Consiglio, anche ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.190.1925 n. 2537, può servirsi del parere consultivo di un'apposita Commissione, da esso stesso nominata.



Art. 4

Nomina della Commissione

I Commissari sono nominati dal Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti all'Albo da almeno cinque anni.

Art. 5

Composizione della Commissione Consultiva

La Commissione è composta da un numero di Commissari fissati dal Consiglio all'atto della nomina stessa in ragione del numero degli iscritti. Almeno un Commissario dovrà essere componente del Consiglio dell'Ordine, allo scopo di mantenere il collegamento tra il Consiglio e la Commissione.

Art. 6

Decadenza della Commissione e dei componenti

La Commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica a tutti gli effetti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio.

I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione.

Il componente che si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, o che, pur giustificandosi, si assenti per oltre un quinto delle sedute previste nell'arco di un anno, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'Albo.

Art. 7

Segreto d'ufficio e professionale

I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale; ogni violazione costituisce mancanza deontologica e verrà perseguita come tale.



Art. 8

Incompatibilità

Il Commissario che richiede il parere su una propria parcella si dovrà allontanare dalla seduta.

Art. 9

Compiti della Commissione

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) delibera i provvedimenti atti a facilitare le procedure dei lavori a cui essa è preposta;
- b) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento del proprio mandato, per favorire la corretta applicazione della Tariffa Professionale;
- c) per casi particolari fornisce, su richiesta del Consiglio, pareri in merito alla liquidazione di parcelle presentate dagli iscritti;
- d) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti cui è preposta.

CAPO II

Delle richieste

Art. 10

Documenti richiesti al professionista

Il Professionista che richiede il parere sulla liquidazione di parcelle deve presentare domanda corredata dai seguenti allegati:

- 1) parcella in triplice copia di cui una rimane agli atti;
- 2) modello, come da allegato, contenente i dati essenziali per evidenziare le caratteristiche qualitative dell'opera progettata ed a cui la parcella si riferisce;
- 3) per casi particolarmente complessi od ove il Consiglio o la Commissione lo ritenga opportuno per una corretta interpretazione, tutti gli elaborati di progetto e la documentazione che si ritenga utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, il tutto regolarmente datato e firmato dal professionista;



- 4) elenco in duplice copia degli elaborati e documenti previsti al punto 3).

Art. 11

Documenti da esibire dal committente

Il committente che richiede parere sulla liquidazione della parcella di un professionista deve presentare alla Segreteria dell'Ordine competente per territorio, insieme alla domanda da redigersi su modello della Segreteria stessa, i seguenti allegati in duplice copia:

- a) lettera d'incarico, quando vi sia, o delibera in caso di Enti pubblici o privati;
- b) eventuale corrispondenza intercorsa tra committente e professionista;
- c) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico, con tutte le notizie atte a fare identificare e valutare le prestazioni svolte dal professionista;
- d) eventuale parcella presentata dal professionista al committente;
- e) tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal professionista e quantaltro possa essere necessario a formulare il parere richiesto.

Quando il parere su una parcella è richiesto dalla committenza pubblica o privata, è obbligatorio da parte del Consiglio sentire il professionista interessato.

Art. 12

Parere preventivo

In caso di richiesta di parere preventivo, i documenti potranno essere di volta in volta concordati tra il Consiglio ed il richiedente.

Per parere preventivo deve sempre intendersi una valutazione generale sulla interpretazione di taluni articoli del tariffario, od una valutazione sulla corretta applicabilità di taluni articoli del tariffario ad un caso professionale specifico.

Tale parere non comporta mai la verifica della quantificazione della specifica né il visto, che va sempre considerato come "parere liquidatori" soggetto alla tassa del 7‰.

Qualora il parere preventivo fosse richiesto dal committente lo stesso sarà soggetto a tassa fissa di € 25,82.



Art. 13

Documenti per la liquidazione arbitrale

Nel caso di una richiesta di liquidazione arbitrale, oltre ai documenti di cui ai precedenti artt. 10 e 11, dovrà essere presentata una dichiarazione esplicita in carta legale delle parti che autorizzi il Consiglio dell'Ordine ad emettere un giudizio arbitrale inappellabile.

CAPO III

Della procedura

Art. 14

Convocazione delle parti

Il Consiglio può convocare d'ufficio o su richiesta le parti ai sensi dell'art. 11, ultimo comma del presente regolamento.
La convocazione delle parti è obbligatoria nel caso di una liquidazione arbitrale.

Art. 15

Domanda di esame parcelle

Le domande di esame delle parcelle, corredate da tutti gli allegati prescritti, dovranno essere presentate alla segreteria dell'Ordine. Non saranno accettate domande prive degli allegati richiesti.

Art. 16

Validità delle sedute

Le sedute della Commissione sono valide solo con la presenza di almeno un componente il Consiglio dell'Ordine e comunque con la presenza della metà più uno dei Commissari. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.



Art. 17

Parere della Commissione

Su richiesta del Consiglio, la Commissione esprime il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita, segnalando al Consiglio dell'Ordine qualsiasi mancanza di carattere deontologico emersa. Il parere della Commissione dovrà risultare a verbale.

Art. 18

Dispositivo in caso di liquidazione arbitrale

Il Consiglio dell'Ordine, esaminato l'eventuale parere della Commissione consultiva, delibera in proposito sollecitamente. Il dispositivo di parere del Consiglio dell'Ordine sarà sempre corredato da un verbale che dia esplicitamente atto dell'esistenza e della modalità dell'incarico, nonché della corrispondenza tra prestazioni svolte e l'emolumento liquidato.

Il dispositivo di parere sarà trascritto nei verbali del Consiglio dell'Ordine.

Art. 19

Documentazione per l'archivio

La parcella convalidata sarà restituita all'interessato, unitamente alla documentazione presentata. L'Ordine Professionale tratterà per l'archivio:

1. copia della parcella;
2. copia dell'elenco della documentazione presentata;
3. copia del modello di cui al punto 2 art. 10.

Art. 20

Diritti per il visto delle parcelle

I diritti sono fissati in percentuale pari al:

1. 7‰ dell'importo totale delle competenze e spese della parcella;
2. 5‰ qualora l'istanza di vidima, se relativa a opere pubbliche o assimilabili, sia inoltrata congiuntamente alla stampa di una simulazione sulla base della più recente versione del foglio di calcolo fornito dall'Ordine e purché la tassa sia corrisposta all'atto del ritiro della parcella vidimata.



E' fissato in € 50,00 il contributo minimo comunque dovuto quale tassa di revisione¹.

Art. 21

Eventuali modifiche o integrazioni al testo del presente regolamento potranno essere adottate dal Consiglio dell'Ordine in qualsiasi momento dandone comunicazione agli iscritti.

Art. 22

Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad adeguare il funzionamento della Commissione alle norme del presente Regolamento.

¹ Così modificato dalla delibera del Consiglio 24 maggio 2005, n. 712/505.